

## Legge Regione Sicilia 9 maggio 2012 n. 26

Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012. Legge di stabilità regionale.

(pubblicata in: Suppl. Ord. n. 1 alla GURS n. 19 del 11/5/2012)

### Titolo II

#### INTERVENTI PER LA CRESCITA, DISPOSIZIONE PER LA SALVAGUARDIA DELLA PRODUZIONE AGRICOLA E PER IL SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI. NORME PER LA RAZIONALIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA


#### Art. 8.

*Salvaguardia della produzione agricola siciliana.  
Norme per il sostegno agli investimenti.  
Contrasto all'evasione fiscale e disposizioni in materia  
di grande distribuzione*

... omissis ...

13. Al fine di potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, si applica in Sicilia l'articolo 18, comma 9, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 e successive modifiche ed integrazioni. Le comunicazioni relative ai dati di cui al citato decreto, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, sono rese alla Regione siciliana e le somme riversate in applicazione del presente comma sono iscritte nei pertinenti capitoli del bilancio regionale istituiti nello stato di previsione dell'entrata dell'Assessorato regionale dell'economia - Dipartimento delle finanze e del credito - per essere riassegnate al correlato capitolo del bilancio regionale istituito nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica - Dipartimento delle autonomie locali che provvede all'erogazione ai comuni, a valere sulle disponibilità iscritte.

Articolo 8, comma 13



In vigore dal 11 maggio 2012

(ai sensi dell'art. 14, comma 1,  
della medesima legge regionale)

#### Note all'art. 8, comma 13:

— Il comma 9 dell'articolo 18 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica." così dispone:

«Partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario e contributivo. - 9. Gli importi che lo Stato riconosce ai comuni a titolo di partecipazione all'accertamento sono calcolati al netto delle somme spettanti ad altri enti ed alla Unione europea. Sulle quote delle maggiori somme in questione che lo Stato trasferisce alle Regioni a statuto ordinario, a quelle a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, spetta ai predetti enti riconoscere ai comuni le somme dovute a titolo di partecipazione all'accertamento.»

— L'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, recante "Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria." così dispone:

«Per l'esercizio delle funzioni esecutive ed amministrative spettanti alla Regione, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, essa si avvale, fino a quando non sarà diversamente disposto, degli uffici periferici dell'Amministrazione statale. L'ordinamento degli uffici, lo stato giuridico ed il trattamento economico del relativo personale continuano ad essere regolati dalle norme statali.

Le piante organiche degli uffici finanziari, di cui la Regione si avvale, sono stabilite dallo Stato, d'intesa con la Regione.

Alla esazione delle entrate di spettanza della Regione, costituite da imposte dirette riscuotibili mediante ruoli, si provvede a norma delle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia e a mezzo degli agenti di riscossione di cui alle disposizioni stesse. Alla riscossione delle entrate di natura diversa da quella suindicata, la Regione può provvedere direttamente o mediante concessioni.»